

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023

616/2023/R/EEL

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 2024-2027

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a *bis* riunione del 27 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: Decreto Bersani);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL ed i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2019, 467/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 467/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) recante aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023), Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) e Allegato C (di seguito: TIC 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 165/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: criteri applicativi TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM;
- la regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIQD 2024-2027);
- la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQC 2024-2027);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 301/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 301/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 474/2023/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 540/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel;
- il rapporto ACER del gennaio 2023 sulle metodologie delle tariffe di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica in Europa.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, all’articolo 1 identifica gli obiettivi di carattere generale perseguiti dalla regolazione dei servizi infrastrutturali, quali:
 - garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi, in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;
 - definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
 - armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- le finalità di carattere generale individuate nella legge 481/95 costituiscono una costante dell’assetto regolatorio e richiedono periodici aggiustamenti degli strumenti di regolazione adottati che tengano conto delle esperienze pregresse, nazionali e internazionali, al fine di migliorare l’efficacia degli stessi strumenti rispetto alle finalità perseguite;
- le esigenze di adeguamento del paradigma regolatorio sono riflesse nelle linee di azione strategica dell’Autorità, da ultimo nel Quadro strategico 2022-2025, che:
 - definisce uno specifico obiettivo strategico (OS. 26 - *Sviluppare nuovi criteri per il riconoscimento dei costi nei servizi infrastrutturali*) che, in continuità con le attività svolte nel triennio precedente, prevede l’avvio, con la necessaria gradualità della prima attuazione, dell’approccio ROSS;
 - individua la definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori

elettrico e gas come ROSS-base, e l'approccio integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio come approccio ROSS-integrale.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 271/2021/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale (ROSS-base), per la determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas;
- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, a complemento dei criteri di riconoscimento dei costi dell'approccio ROSS-base e con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, del Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS); con tale deliberazione l'Autorità ha previsto che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR), ossia per il periodo 2024-2027;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri applicativi della regolazione ROSS per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e per il trasposto gas per la determinazione del costo riconosciuto a partire dal 6PR.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 165/2023/R/EEL, l'Autorità ha avviato i procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione (2024-2027), prospettando uno sviluppo del procedimento in sinergia con i procedimenti avviati con la deliberazione 271/2021/R/COM e con la deliberazione 527/2022/R/COM;
- con il documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione infrastrutturale (tariffari, di regolazione *output-based* e della qualità) del servizio di distribuzione e misura elettrica per il 6PR, a completamento dei criteri per la determinazione del costo riconosciuto previsti dalla regolazione ROSS, anche tenendo conto degli incontri tecnici tenutisi nei mesi di luglio e settembre 2023 con i principali distributori.

CONSIDERATO CHE:

- nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, ad integrazione delle decisioni relative ai criteri di riconoscimento dei costi della regolazione ROSS oggetto di separato documento di consultazione ed approvate con deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione alle tematiche di tipo tecnico-tariffario finalizzate alla regolazione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, ed in particolare con riferimento a:
 - a) meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici;
 - b) promozione della razionalizzazione degli *asset* di rete in alta tensione;
 - c) incentivo per l’ottenimento da parte delle imprese distributrici dei contributi pubblici;
 - d) revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe parametriche per il servizio di distribuzione;
 - e) regolazione tariffaria dell’energia reattiva;
 - f) aggiornamento delle altre prestazioni specifiche previste dal TIC, ed in particolare l’eliminazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 28 del TIC;
- in tema di revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe parametriche per il servizio di distribuzione, nel documento per la consultazione 173/2023/R/ EEL sono stati illustrati i criteri di riconoscimento dei costi straordinari tramite il fattore correttivo *g* nonché le modalità e le tempistiche di gestione delle relative istanze; ciò alla luce di quanto previsto dalla deliberazione 237/2018/R/EEL che ha definito il criterio parametrico di riconoscimento dei costi di distribuzione per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo e ha stabilito, tra l’altro, che la tariffa di riferimento potesse essere aggiornata tenendo conto di un *“fattore correttivo g, attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di eventi eccezionali riconducibili a: a) obblighi normativi o specifiche disposizioni dell’Autorità; b) investimenti in alta tensione (ivi inclusi gli investimenti in cabine primarie) per i quali le imprese ne attestino la necessità ai fini del funzionamento della rete; c) investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione che modifichino in maniera significativa i flussi energetici della rete; d) rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili”*;
- per una trattazione degli orientamenti relativi alle tematiche di tipo tecnico-tariffario prospettati dall’Autorità nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL nonché degli orientamenti sul fattore correttivo *g* contenuti nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, delle osservazioni pervenute in esito alle suddette consultazioni e delle decisioni finali dell’Autorità, si rimanda all’Allegato D del presente provvedimento;
- nel documento per la consultazione 301/2023/R/EEL, l’Autorità ha espresso l’orientamento ad effettuare nel corso dell’anno 2024 una revisione della disciplina delle connessioni e di addivenire dall’anno 2025 ad un Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E) che unifichi, armonizzandole, le procedure

e le modalità di accesso alle reti elettriche sia in relazione agli impianti di produzione di energia elettrica che in relazione alle utenze in prelievo, ivi incluse le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e per lo stazionamento nei porti;

- nel documento per la consultazione 540/2023/R/EEL, l’Autorità ha espresso orientamenti per la revisione della regolazione a supporto della progressiva decarbonizzazione dei consumi affrontando anche tematiche di natura tariffaria in particolare con riferimento alla disciplina tariffaria relativa ai punti di prelievo dedicati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico; e che tali orientamenti non comportano impatti immediati sulla regolazione tariffaria oggetto del presente provvedimento almeno per il primo anno del sesto periodo di regolazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha approvato il TIWACC 2022-2027 e definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027;
- con deliberazione 556/2023/R/COM, l’Autorità ha provveduto a rideterminare, a seguito della verifica del meccanismo di *trigger* di cui all’articolo 8 del TIWACC, il valore del WACC a valere dall’anno 2024.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, sulla base di quanto riportato in dettaglio nell’Allegato D, la regolazione relativa alle tematiche di tipo tecnico-tariffario affrontate nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, complementari ai criteri di definizione dei costi riconosciuti già approvati con deliberazione 497/2023/R/COM e nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, finalizzate alla regolazione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027;
- in relazione ai **meccanismi di promozione delle aggregazioni** tra imprese distributrici:
 - confermare il proprio orientamento ad incentivare forme di aggregazione strutturalmente stabili, escludendo l’incentivazione di affitti di rete;
 - confermare la possibilità di utilizzare lo strumento contrattuale di cui all’articolo 3 comma 4-ter del decreto-legge del 10 febbraio 2009 n.5, denominato “contratto di rete”, previa valutazione della stabilità e della solidità del vincolo contrattuale;
 - nel caso di aggregazioni che coinvolgano una impresa in regime ROSS e una o più imprese in regime parametrico e nel caso di aggregazioni tra due o più imprese in regime parametrico, confermare le misure incentivanti proposte nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL per le operazioni di aggregazione perfezionate entro la fine dell’anno 2027;
 - nel caso di aggregazioni che coinvolgano una impresa che serve oltre 100.000 clienti finali e una impresa che serve tra i 25.000 e i 100.000 clienti finali

prevedere una premialità *una tantum* pari a 50 euro per punto di prelievo servito dall'impresa per operazioni di aggregazione portate a termine entro la fine del 2025 e pari a 40 euro per punto di prelievo per aggregazioni concluse nel 2026 e nel 2027;

stabilire che la premialità *una tantum* di cui al precedente alinea sia prevista anche nel caso in cui l'aggregazione di due o più imprese di varia dimensione (inferiore a 100.000 punti di prelievo serviti) comporti il raggiungimento della soglia di 100.00 clienti finali serviti;

- prevedere che possano concorrere ad aggregazioni oggetto di agevolazioni con raggiungimento della soglia dei 100.000 punti di prelievo serviti anche le acquisizioni di porzioni di rete che comportino la razionalizzazione del territorio servito in coerenza con le disposizioni del Decreto Bersani;
- che, qualora le imprese alle quali viene riconosciuto l'incentivo all'aggregazione siano oggetto di processi di disaggregazione nei cinque anni successivi, si applichino meccanismi di restituzione dell'incentivo con applicazione degli interessi;
- con riferimento alla **promozione della razionalizzazione degli asset di rete in alta tensione**:
 - introdurre strumenti di incentivazione volti a razionalizzare la proprietà degli *asset* di rete in alta tensione;
 - prevedere un meccanismo di razionalizzazione degli *asset* di rete in alta tensione, caratterizzata da un premio *una tantum* da erogare all'impresa distributrice per la cessione di elementi lineari in alta tensione espresso in percentuale rispetto al costo storico, opportunamente rivalutato, delle linee/cavi oggetto di cessione, a condizione che l'impresa distributrice ceda l'intero insieme delle proprie linee AT;
 - prevedere che suddetto il premio *una tantum* sia fissato pari a:
 - 4% per acquisizione portate a termine entro il 2025;
 - 3% per acquisizione portate a termine entro nel 2026 e nel 2027;
 - prevedere l'erogazione di un premio *una tantum* per la cessione di stalli e sbarre delle cabine primarie, espresso in percentuale rispetto al valore delle immobilizzazioni nette, opportunamente determinato in coerenza con i criteri di riconoscimento tariffario, senza vincoli sulla cessione di una percentuale minima di elementi ai fini dell'attivazione della premialità;
 - prevedere che suddetto il premio *una tantum* sia fissato pari a:
 - 4% per acquisizione portate a termine entro il 2025;
 - 3% per acquisizione portate a termine entro nel 2026 e nel 2027;
 - prevedere che premi siano determinati entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla cessione degli *asset*, a seguito di comunicazione dell'impresa distributrice cedente all'Autorità, con erogazione gestita dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni", alimentato dalla componente UC3;

- in relazione al tema relativo all'**incentivo per l'ottenimento dei contributi pubblici**, prevedere che l'incentivo non sia più gestito all'interno dei meccanismi tariffari ma, in analogia al meccanismo consultato e adottato con riferimento ai contributi incassati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, sia erogato tramite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e che il funzionamento specifico del meccanismo sia ricompreso all'interno del provvedimento di approvazione della regolazione *output-based* (TIQD 2024-2027);
- relativamente alla **revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe parametriche** per il servizio di distribuzione:
 - rimandare le eventuali revisioni strutturali del meccanismo di cui al comma 9.10 della deliberazione 237/2018/R/EEL, a partire dall'anno 2025 e fino all'anno 2027 in esito ad apposito procedimento;
 - prorogare per l'anno 2024 la metodologia di riconoscimento parametrico dei costi prevista dalla deliberazione 237/2018/R/EEL con un peso della tariffa parametrica pari al 100%;
 - con riferimento al meccanismo di gradualità di cui ai commi 6.3 e 6.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL, prevedere quali pesi della tariffa parametrica per il periodo 2021-2023 i seguenti: a) 40% per l'anno 2021; b) 60% per l'anno 2022; c) 80% per l'anno 2023;
- in relazione alla **regolazione tariffaria dell'energia reattiva**:
 - confermare l'introduzione di un corrispettivo unitario unico da applicarsi agli eccessivi prelievi e immissioni di energia reattiva, confermando le vigenti differenziazioni tra fasce orarie F1, F2 e F3;
 - confermare la determinazione annuale delle due quote dei ricavi conseguenti all'applicazione dei corrispettivi di energia reattiva in corrispondenza di punti in media e bassa tensione relativi a clienti finali, una destinata alla determinazione dei ricavi effettivi delle imprese distributrici al momento della perequazione e l'altra trattenuta direttamente dalle imprese distributrici, a partire dal 2024 e con gli stessi valori per tutti i clienti;
- in relazione all'**eliminazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 28 del TIC**:
 - prevedere che l'impresa distributtrice non applichi più i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi nei casi di voltura, subentro, altre variazioni contrattuali, disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità o nel caso di utenze stagionali, e per ogni altra operazione prevista dal TIC;
eliminare il contributo in quota fissa per oneri amministrativi relativi all'aumento di potenza, rendendo così definitiva tale eliminazione temporanea già vigente per i clienti domestici;
 - prevedere che gli eventuali oneri amministrativi sostenuti dalle imprese distributrici per lo svolgimento delle operazioni di cui ai precedenti alinea siano compresi, quali costi riconoscibili, nella *baseline* dei costi operativi di cui all'Articolo 35 del TIROSS;

- con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi straordinari tramite il fattore correttivo *g* di cui al comma 3.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL per le determinazioni tariffarie relative al periodo 2019-2023, in esito alla consultazione 173/2023/R/EEL, prevedere che:
 - il riconoscimento dei costi riconducibili ad obblighi normativi o specifiche disposizioni dell'Autorità (articolo 4, comma 3, lettera a), della deliberazione 237/2018/R/eel), sia effettuato, al bisogno, secondo disposizioni e quantificazioni di volta in volta stabilite dall'Autorità;
 - relativamente agli investimenti in alta (o altissima) tensione e in cabine primarie AT/MT (articolo 4, comma 3, lettera b), della deliberazione 237/2018/R/EEL), siano riconoscibili i soli costi già sostenuti o da sostenere nell'ambito di investimenti già avviati, definendo come investimenti avviati quelli con percentuale di investimento sostenuto al 31 dicembre 2023 superiore al 10% rispetto al costo di investimento previsto;
 - il riconoscimento dei suddetti costi avvenga entro valori massimi definiti in base all'applicazione di costi *standard*;
 - siano altresì ammessi a riconoscimento gli interventi di manutenzione su *asset* in alta (o altissima tensione) effettuati nell'anno 2024;
 - gli investimenti funzionali alle richieste di connessione di impianti di produzione che abbiano carattere di eccezionalità (articolo 4, comma 3, lettera c), della deliberazione 237/2018/R/EEL), nelle more della revisione del criterio di riconoscimento parametrico dei costi, siano ammessi al riconoscimento puntuale dei costi sostenuti dalle imprese, al netto dei relativi contributi privati e pubblici in conto capitale a qualunque titolo percepiti a copertura di tali investimenti;
 - i suddetti costi siano riconoscibili qualora l'impresa dimostri la sussistenza di tutti i seguenti elementi:
 - richieste di connessione di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 almeno pari al 15% della potenza di trasformazione della cabina primaria a cui è sottesa la rete di distribuzione in esame;
 - la presenza di inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT nell'anno 2022 o nell'anno 2023 per almeno un terzo delle ore annue;
 - di aver sostenuto investimenti strettamente riconducibili a richieste di nuove connessioni di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 superiori del 20% rispetto a quelli sostenuti nel periodo 2016-2019;
 - i rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili (articolo 4, comma 3, lettera d) della deliberazione 237/2018/R/EEL), siano riconoscibili qualora la calamità impatti direttamente almeno lo 0,5% delle reti al livello di tensione per cui l'impresa distributrice presenta istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi tramite il fattore *g*, tramite applicazione di *costi standard* e, nelle more della loro definizione, tramite l'applicazione dei criteri di riconoscimento dei costi puntuale sulla base dei costi sostenuti dalle imprese.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare e pubblicare:
 - il testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIT) per il periodo di regolazione 2024-2027;
 - il testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME) per il periodo di regolazione 2024-2027;
 - il testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) valido dall'1 gennaio 2024;
- integrare la deliberazione 237/2018/R/EEL per quanto riguarda la definizione del fattore correttivo g di cui all'Articolo 3 ed il completamento del meccanismo di gradualità di cui all'Articolo 6;
- con riferimento ai vincoli indicati in merito all'ammissibilità al riconoscimento degli investimenti relativi alle connessioni di impianti di produzione tramite fattore correttivo g di cui all'Articolo 3bis5 della deliberazione 237/2018/R/EEL, come integrato dalla presente deliberazione, al fine di tutelare le esigenze partecipative dei soggetti interessati, prevedere, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, che entro il 12 febbraio 2024 i predetti soggetti interessati possano presentare osservazioni e proposte al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni delle previsioni di regolazione adottate;
- nelle more della revisione della disciplina relativa alle connessioni, confermare le disposizioni temporanee applicate ai clienti domestici previste dal TIC;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale introduzione di modifiche alla disciplina tariffaria inerente ai punti di prelievo dedicati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, anche sulla base degli esiti della consultazione avviata con documento per la consultazione 540/2023/R/EEL

DELIBERA

Articolo 1

Testi integrati per il periodo di regolazione 2024-2027

- 1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (TIT) per il periodo 2024-2027, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- 1.2 È approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME) per il periodo 2024-2027, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B).
- 1.3 Nelle more dell'armonizzazione della disciplina delle connessioni alle reti elettriche prevista, è approvato il Testo integrato delle disposizioni delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) valido dall'1

gennaio 2024, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato C*).

- 1.4 È approvata e resa pubblica, in uno specifico documento allegato alla presente deliberazione (*Allegato D*), di cui forma parte integrante e sostanziale, la parte motivazionale delle disposizioni ivi contenute.

Articolo 2

Disposizioni relative ai criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo per il periodo 2019-2023.

Integrazione delibera 237/2018/R/EEL

- 2.1 Dopo l'articolo 3 della deliberazione 237/2018/R/EEL è inserito il seguente articolo:

“Articolo 3bis

Costi riconoscibili con il fattore g

- 3bis.1* I costi riconducibili ad obblighi normativi o specifiche disposizioni dell'Autorità di cui al comma 4.3, lettera a), sono riconosciuti, al bisogno, secondo disposizioni e quantificazioni di volta in volta stabilite dall'Autorità.
- 3bis.2* Gli investimenti in alta o altissima tensione e in cabine primarie AT/MT di cui al comma 4.3, lettera b), sono riconoscibili nel limite di costi già sostenuti o da sostenere nell'ambito di investimenti già avviati, definendo come investimenti avviati quelli con percentuale di investimento sostenuto al 31 dicembre 2023 superiore al 10% rispetto al costo di investimento previsto e secondo una valorizzazione a *costi standard* riportati nella Tabella 1.
- 3bis.3* Sono ammessi a riconoscimento i costi relativi ad investimenti di manutenzione su investimenti in alta o altissima tensione e in cabine primarie AT/MT effettuati nell'anno 2024.
- 3bis.4* Gli investimenti funzionali alle richieste di connessione di impianti di produzione di cui al comma 4.3, lettera c), sono riconosciuti tramite applicazione di costi *standard* e, nelle more della loro definizione, tramite riconoscimento puntuale dei costi di capitale sostenuti dall'impresa distributtrice, al netto dei contributi privati e pubblici in conto capitale a qualunque titolo percepiti a copertura di tali investimenti.
- 3bis.5* Per il riconoscimento dei costi di cui al precedente comma l'impresa distributtrice è tenuta a dimostrare la sussistenza di tutti i seguenti elementi:
- richieste di connessione di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 almeno pari al 15% della potenza di trasformazione della cabina primaria a cui è sottesa la rete di distribuzione in esame;
 - la presenza di inversioni di flusso sulla cabina primaria AT/MT nell'anno 2022 o nell'anno 2023 per almeno un terzo delle ore annue;

- c) di aver sostenuto investimenti strettamente riconducibili a richieste di nuove connessioni di impianti di produzione nel periodo 2020-2023 superiori del 20% rispetto a quelli sostenuti nel periodo 2016-2019.

3bis.6 I rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili di cui al comma 4.3, lettera d), sono riconoscibili qualora la calamità impatti direttamente almeno lo 0,5% delle reti al livello di tensione per cui l'impresa distributrice presenta istanza di riconoscimento di costi aggiuntivi tramite l'applicazione di costi *standard* e, nelle more della loro definizione, tramite l'applicazione dei criteri di riconoscimento dei costi puntuale sulla base dei costi sostenuti dalle imprese.

3bis.7 L'impresa distributrice può presentare istanza, annualmente, in concomitanza con le dichiarazioni delle informazioni nelle raccolte RAB, allegando tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dell'istanza medesima.”

- 2.2 Al comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL dopo le parole “d) 30% per l'anno 2020” sono aggiunte le parole “e) 40% per l'anno 2021; f) 60% per l'anno 2022; g) 80% per l'anno 2023.”.
- 2.3 Il comma 6.4 della deliberazione 237/2018/R/EEL è sostituito dal seguente comma 6.4: “Il termine del periodo di applicazione del meccanismo di gradualità disciplinato dal presente articolo è fissato a partire dall'anno 2024.”.
- 2.4 Il comma 9.5 ed il comma 9.10 della deliberazione 237/2018/R/EEL sono abrogati.
- 2.5 Alla deliberazione 237/2018/R/EEL è allegata la seguente tabella 1:

Tabella 1 – Costi *standard* per elementi di rete in alta tensione

<i>Asset elementare</i>	<i>Tipo</i>	<i>Costo standard (migliaia di euro)</i>
Stallo linea 150 kV in semplice sbarra	AIS	348
Stallo linea 150 kV in semplice sbarra	GIS	661
Stallo linea 150 kV in doppia sbarra	AIS	386
Stallo linea 150 kV in doppia sbarra	GIS	687
Stallo congiuntore longitudinale 150 kV	AIS	332
Sbarre singola 150 kV	AIS	281
Sbarre singola 150 kV	GIS	180
Sbarre e parallelo sbarre 150 kV	AIS	625
Sbarre e parallelo sbarre 150 kV	GIS	525
Trasformatore 150 kV / MT da 60 MVA	-	203
Trasformatore 150 kV / MT da 42 MVA	-	162

Stallo 150 kV Reattore (aria)- semplice sbarra	AIS	452
Stallo 150 kV Reattore (SF6) - semplice sbarra	GIS	717
Stallo 150 kV Reattore (aria) - doppia sbarra	AIS	411
Stallo 150 kV Reattore (SF6) - doppia sbarra	GIS	6

(nota: AIS sta per air insulated substation e GIS per gas insulated substation)

Articolo 3

Altre disposizioni

- 3.1 Con successivo provvedimento l’Autorità avvia un procedimento per la revisione del meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL a valere dall’anno 2025.
- 3.2 Per l’anno 2024 alle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applica il meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL con un peso della tariffa parametrica pari al 100%.
- 3.3 Ai fini dell’attivazione del fattore correttivo *g*, con riferimento agli investimenti già effettuati e dichiarati nella raccolta RAB a consuntivo relativi al periodo 2017-2022, l’impresa distributtrice invia un’unica istanza di riconoscimento tramite attivazione del fattore correttivo *g* a firma del legale rappresentante secondo modalità e tempistiche definite con apposita determinazione del Direttore Infrastrutture Energia.
- 3.4 Ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 649/2014/A, i soggetti interessati alle disposizioni di cui al comma 3bis5 della deliberazione 237/2018/R/eel, come integrata dal presente provvedimento, possono presentare entro il 12 febbraio 2024 osservazioni e proposte motivate al fine di consentire eventuali adeguamenti o integrazioni delle previsioni di regolazione adottate.
- 3.5 Ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, comprese le richieste relative a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC, nelle more della razionalizzazione della disciplina delle connessioni dei punti attivi e passivi, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC si continua ad applicare il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a), del TIC, mentre non è più prevista l’applicazione del corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC in vigore per il periodo di regolazione 2020-2023.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento viene trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 4.2 La presente deliberazione, nonché il TIT, il TIME e il TIC allegati, l'Allegato D, recante la parte motivazionale delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, la versione modificata e integrata della deliberazione 237/2018/R/EEL sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini